



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 985

SEDUTA DEL - 5 LUG. 2011

Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale Economia Montana

DIPARTIMENTO

OGGETTO PSR Basilicata 2007-2013 - Mis. 114 - Approvazione bando "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"

Relatore ASSESSORE DIPTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

La Giunta, riunitasi il giorno - 5 LUG. 2011 alle ore 14,00 nella sede dell'Ente,

1. Vito DE FILIPPO	Presidente	Presente	X	Assente
2. Agatino MANCUSI	Vice Presidente	Presente	X	
3. Rosa GENTILE	Componente	Presente	X	
4. Attilio MARTORANO	Componente			X
5. Rosa MASTROSIMONE	Componente		X	
6. Vilma MAZZOCCO	Componente		X	
7. Erminio RESTAINO	Componente		X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

PROT.	83
DATA	29 GIU. 2011
UFF.	Boesca

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ per estratto

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTE** le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istituzionale della Giunta;
- VISTE** le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010, degli incarichi di direzione di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
- VISTA** la L.R. 30 dicembre 2010 n° 33 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2011";
- VISTA** la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTA** la deliberazione n. 678 del 14 maggio 2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, elaborata dal Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia Montana secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale e nel Documento Strategico Regionale, in conformità con quanto disposto dal Reg. CE 1974/2006 di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005;
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea C (2008) 736 del 18/02/2008, recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la DGR n. 288 del 4 marzo 2008, con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea C (2008) 736 del 18/02/2008, recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata (PSR) per il periodo 2007-2013;



- VISTA** la DGR n. 154 del 2 febbraio 2010 "Disciplina del regime di condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1 Gennaio Reg. (CE) n 73/2009 e D.M. n. 30125/2009"
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea C (2010) 1156 del 26/02/2010, recante l'approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007 – 2013;
- VISTA** la DGR n.532 del 18 marzo 2010, con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea C (2010) 1156 del 26/02/2010, recante la presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2010) 1156 del 26/02/2010, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata (PSR) per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la DGR n 266 del 01 marzo 2011 recante la presa d'atto delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013 approvata in consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza
- VISTA** la scheda di misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007/2013 summenzionato, che prevede l'attivazione di un avviso pubblico per la concessione di un contributo agli imprenditori agricoli e forestali per l'utilizzo di servizi di consulenza finalizzati a diffondere la conoscenza delle misure e degli adempimenti necessari a garantire, a livello aziendale, come minimo l'ottemperanza dei requisiti in materia di Condizionalità e di sicurezza sul lavoro;
- VISTA** la D.G.R. n. 1028 del 21/06/2010 relativa a "PSR Basilicata 2007/2013 –Mis. 114- Approvazione elenco definitivo degli Organismi risultati idonei e di quelli risultati non idonei all'erogazione dei servizi di consulenza";
- VISTA** la DGR n. 1178 del 23 giugno 2009 che individua nel Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Zootecnica Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni il Responsabile della mis. 114 del PSR Basilicata 2007/2013;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'emanazione del bando "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali" relativo alla mis. 114 del PSR Basilicata 2007/2013;
- VISTA** la DGR n. 519 del 12/04/2011 avente per oggetto: "PSR FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove procedure attuative delle misure di investimento e delle misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013, connessa alla Convenzione stipulata l'1 dicembre 2011 tra l'AGEA-OP, Regione Basilicata e ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui alla DGR n. 1480/2009 e s.m.i. a valere sui bandi di successiva emanazione".
- CONSIDERATO** che la disponibilità finanziaria di cui al presente Bando per la misura 114 ammonta a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);

VISTO lo schema di bando per la misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali" predisposto dall'Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni secondo le previsioni di cui al PSR 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea e trasmesso all'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 con nota prot. n. 61021 del 7/04/2011;

CONSIDERATO che lo schema di bando summenzionato è stato trasmesso con nota prot. n. 72909 del 28/04/2011 all'Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 per acquisirne il parere e, per vie brevi, all'Autorità Ambientale della Regione Basilicata, all'Autorità per le Pari Opportunità della Regione Basilicata e ad AGEA per acquisirne le eventuali relative osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 79310 del 09/05/2011 con la quale l'Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 esprime parere positivo sullo schema di bando summenzionato e allegato al presente atto;

TENUTO CONTO degli esiti delle consultazioni della Conferenza Agricola di Concertazione Permanente (Tavolo Verde);

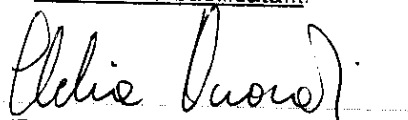
SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITA' di voti:

DELIBERA

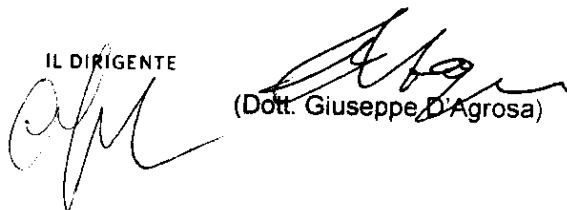
- di approvare il Bando per la misura 114 - "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali" allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni per i successivi adempimenti;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto comprensivo dell'allegato sul BUR-Basilicata, sul sito internet regionale www.basilicatanet.it, sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007 - 2013 www.basilicatapsr.it sul sito web del MIPAAF www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR e sul sito web di ARBEA www.arbea.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE


(Dott.ssa Clelia Onorati)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE


(Dott. Giuseppe D'Agrosa)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Programma di Sviluppo Rurale
Basilicata
2007 - 2013**

REGOLAMENTO CE n. 1698/05 e ss.mm.ii.

**BANDO MISURA 114
“Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori
agricoli e forestali”**

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE BASILICATA



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

<i>Art. 1- Premessa.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2- Riferimenti normativi.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Obiettivi della Misura.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Descrizione tecnica della misura</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Beneficiari</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei beneficiari</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 -Localizzazione degli investimenti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Spese non ammissibili</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 -Disponibilità finanziaria forma ed intensità dell'aiuto</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Documentazione richiesta</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Criteri di selezione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Motivi di irricevibilità o esclusione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 - Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 - Modalità di erogazione del contributo</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20- Obblighi del beneficiario.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21- Obblighi dell'Organismo di Consulenza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22- Controlli e pagamenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23- Varianti e proroghe</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24- Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 25- Recesso dagli impegni , rinuncia</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26- Cause di forza maggiore.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27- Responsabile del procedimento.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28- Informazione e pubblicità</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29- Disposizioni finali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30-Clausola compromissoria.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31-Allegati.....</i>	<i>16</i>
ALLEGATO A - PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE	
ALLEGATO B - SCHEDA AZIENDALE	
ALLEGATO C - MODULO DI PARTECIPAZIONE	

Art. 1 – Premessa

Il presente Bando si riferisce alla Misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale” del PSR Basilicata 2007/2013.

La misura summenzionata è rivolta agli imprenditori agricoli e forestali ed è finalizzata a diffondere la conoscenza delle misure e degli adeguamenti necessari a garantire, a livello aziendale, come minimo, l'ottemperanza dei requisiti di Condizionalità e di Sicurezza sul Lavoro. Inoltre, attraverso un'adeguata modulazione dell'offerta dei servizi, potrà essere reso disponibile, per gli operatori agricoli e forestali, un sistema articolato che includa nel pacchetto anche consulenze a supporto delle scelte gestionali dell'azienda agricola e forestale in relazione al miglioramento del posizionamento sui mercati, allo sviluppo dell'efficienza economica, alla multifunzionalità.

La misura prevalentemente è orientata al perseguimento degli obiettivi prioritari di Asse “Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere” e al “Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale”.

Essa concorre altresì all'obiettivo specifico relativo a “Consolidare e sviluppare i servizi di supporto all'impresa” e “Consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola e forestale”: in particolare, attraverso il ricorso ai servizi di consulenza aziendale si intende sostenere i processi di trasferimento delle conoscenze in grado di produrre un sensibile sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati, diffondere una maggiore sensibilità verso gli impatti ambientali dei processi agricoli e promuovere una maggiore conoscenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

- *Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;*
- *Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii..*
- *Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.*
- *Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.*
- *Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.*
- *Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale.*
- *Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.*
- *Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;*

- Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione n. C (2010) 1156 del 26/02/2010.
- D.G.R. n. 266 del 01/03/2011 di presa d'atto della versione n. 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013 a seguito delle modifiche approvate in procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 01/12/2010.
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi predisposto dal MIPAAF(ultima versione disponibile sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 www.basilicatapsr.it);
- Decreto Condizionalità del MIPAAF n. 30125 del 22/12/2009 recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- D. M. MIPAAF n. 3417 del 25/09/2008, recante strategie Nazionali 2009/2013 e disciplina ambientale;
- Decreti Legislativi n. 165/1999 e n. 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in forza dei quali l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Basilicata;
- D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010;
- D.G.R. n. 154 del 02 febbraio 2010 "Discipline dei regimi di condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 2010" – Reg. (CE) 73/2009 e D.M. 30125/2009.
- D.G.R. n. 1028 del 21/06/2010 recante "PSR Basilicata 2007/2013 – Mis. 114- Approvazione elenco definitivo degli Organismi risultati idonei e di quelli risultati non idonei all'erogazione dei servizi di consulenza".
- DGR n. 92 del 27.01.2011 avente ad oggetto "P.S.R. Basilicata 2007-2013 Disposizioni attuative a livello regionale, delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi dell'art. 19 del D.M. 22 dicembre 2009, n.30125 relativamente alle Misure di Investimento 112, 121, 123A, 123B, 125, 132, 226, 311C.- rettifica della D.G.R. n. 1469 del 7.09.2010.
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo"
- D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- DGR n. 519 del 12/04/2011 avente per oggetto: "PSR FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove procedure attuative delle misure di investimento e delle misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013, connessa alla Convenzione stipulata l'1 dicembre 2011 tra l'AGEA-OP, Regione Basilicata e ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui alla DGR n. 1480/2009 e s.m.i. a valere sui bandi di successiva emanazione".

Art. 3 – Obiettivi della misura

Gli obiettivi operativi della Misura sono:

- Promuovere il trasferimento della conoscenza attraverso il ricorso ad un Sistema di Consulenza Aziendale istituito sul territorio regionale secondo il disposto dell'art 12 del Reg. 73/09.
- Diffondere, presso gli operatori agricoli e forestali le conoscenze relative alle pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, di protezione ambientale e di tutela della biodiversità.
- Promuovere iniziative inerenti la sicurezza sul lavoro, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare, la salute ed il benessere degli animali e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità.
- Promuovere le conoscenze relative alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, particolarmente nel campo del commercio elettronico (*e-commerce*), dell'acquisizione di competenze digitali (*e-skills*) e dell'apprendimento in linea (*e-learning*).
- Promuovere iniziative per l'acquisizione di competenze organizzative, gestionali e logistiche.

Art. 4 – Descrizione tecnica della Misura

L'utilizzo del servizio di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali è finalizzato a diffondere la conoscenza delle misure e degli adeguamenti necessari a garantire, a livello aziendale, come minimo l'ottemperanza dei requisiti di condizionalità attraverso il rispetto delle norme obbligatorie in materia di

- Ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e benessere degli animali, (CGO)
- Criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)
- Gestione sostenibile della silvicoltura, (baseline forestale – BF)
- Sicurezza sul lavoro (SL)

Inoltre, attraverso un'adeguata modulazione dell'offerta regionale di servizi, potrà essere reso disponibile, per gli operatori agricoli e silvicoli, un sistema articolato che includa nel pacchetto anche consulenze a supporto delle scelte gestionali dell'azienda agricola e forestale in relazione al miglioramento del posizionamento sui mercati, allo sviluppo dell'efficienza economica, alla multifunzionalità (Miglioramento Globale – MG).

Il servizio di consulenza dovrà tener conto di tutte le dinamiche aziendali, non solo di quelle tecniche legate alle singole produzioni, e potrà prendere in considerazione anche i seguenti aspetti, con riferimento alle specifiche problematiche e prospettive aziendali:

- introduzione di tecniche innovative di produzione;
- corretto utilizzo dei fattori della produzione;
- risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- gestione delle risorse idriche;
- tutela della biodiversità;
- indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
- integrazioni di reddito da produzione di beni e servizi non agricoli (multifunzionalità);
- programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi selvicolturali;
- applicazione di nuove normative;
- introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali.

Art. 5 - Beneficiari

I soggetti beneficiari sono i giovani agricoltori al primo insediamento e gli imprenditori agricoli e detentori di aree forestali, singoli o associati.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti beneficiari, al momento di presentazione della domanda di aiuto, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole delle C.C.I.A.A.;
- essere in possesso di partita IVA;
- costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale” di cui al DPR 503/99, presso i centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati da AGEA o presso AGEA;
- le superfici aziendali, agricole boschive o forestali, devono essere ubicate prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata;

Non saranno ritenute ammissibili, in applicazione dell'articolo 24 p. 2 lett. e) del Reg. (CE) n. 65/2011 e ss.mm.ii., le istanze presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

A tale scopo, è da intendersi *inaffidabile*, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Non sono infine da considerare *inaffidabili* le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29.

Art. 7 – Localizzazione degli investimenti

La misura viene applicata sull'intero territorio regionale.

Art. 8 – Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dei servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli Organismi di Consulenza riconosciuti dalla Regione Basilicata ai sensi della DGR n. 1028 del 21/06/2010 e ss. mm. ii..

Per servizio di consulenza si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite all'impresa, per raggiungere gli obiettivi di adeguamento aziendale definiti al momento della sottoscrizione del “Protocollo di consulenza aziendale” (Allegato A) che deve riguardare, come minimo, le norme e le altre prescrizioni, di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato II (CGO) e all'articolo 6 dell'allegato III (BCAA) del Reg. (CE) n. 73/2009 e la sicurezza sul lavoro.

Per i temi di consulenza elencati sono previsti due pacchetti di servizi:

A) pacchetto base: norme obbligatorie (CGO + BCAA + SL)

B) pacchetto completo: norme obbligatorie e consulenza per il miglioramento e lo sviluppo globale dell'impresa (CGO + BCAA + SL + MG) e, secondo i casi, anche baseline forestale (BF).

Ciascun pacchetto con i suoi standard operativi è regolato dal “Protocollo di consulenza aziendale”, che correla la complessità dei servizi di consulenza offerti all'entità dell'aiuto.

La spesa massima ammissibile è differenziata tra i due diversi pacchetti di consulenza:

- A) pacchetto base (norme obbligatorie): 875,00 euro;

- B) pacchetto completo (norme obbligatorie e consulenza per il miglioramento e il rendimento globale dell'impresa): 1.875,00 euro.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo:

- le consulenze finalizzate all'accesso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- le consulenze finalizzate all'assistenza fiscale e tributaria;
- l'assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria quali ad esempio diagnosi, assistenza parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, trattamenti fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.);
- l'IVA.

Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Il contributo pubblico in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario è pari all'80% della spesa massima ammissibile per il servizio di consulenza ricevuto; il restante 20%, a carico del beneficiario, non può derivare da altri finanziamenti statali, regionali o comunitari relativamente alle stesse attività.

L'aiuto per ciascun imprenditore beneficiario non può eccedere i 1.500,00 € per consulenza e per azienda. Detto importo è riferito ad un pacchetto completo di consulenza.

Eventuali costi superiori alle spese massime ammissibili non determinano incrementi del contributo pubblico e sono a totale carico del beneficiario.

La durata della consulenza è commisurata alla complessità del servizio ricevuto. Dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, la durata del servizio di consulenza per il pacchetto base non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi; per il pacchetto completo la durata della consulenza non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

Nel caso di variazione della normativa relativa agli obblighi di cui sopra, può essere concesso un ulteriore accesso alla misura. Il numero di servizi che un singolo beneficiario può acquisire non potrà comunque essere superiore a tre nel periodo di vigenza del presente PSR.

Art. 11 – Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria di cui al presente bando ammonta a € 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni/00).

L'intensità dell'aiuto è pari all'80 % delle spese sostenute ed il massimale è differenziato tra i due diversi pacchetti di consulenza:

- A) pacchetto base (norme obbligatorie): 875,00 € (spesa massima ammissibile) 700 € contributo massimo concedibile;
- B) pacchetto completo (norme obbligatorie e consulenza per il miglioramento e il rendimento globale dell'impresa): 1.875,00 € (spesa massima ammissibile) 1.500,00 € contributo massimo concedibile..

L'IVA è esclusa dalla spesa ammissibile.

Laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in conseguenza di economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria, tali risorse sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni.

secondo l'ordine della medesima graduatoria, dando priorità all'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria, se non finanziata per intero.

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, attribuite al cofinanziamento degli investimenti di cui al Bando in oggetto, saranno utilizzate con successivi atti, con le stesse modalità delle economie di cui sopra.

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta/o prima della compilazione della domanda di aiuto, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati da AGEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati. La responsabilità del "Fascicolo aziendale" è in capo ad AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto deve essere effettuata esclusivamente utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore e disponibile sul portale SIAN, nel rispetto delle modalità previste.

Essa può avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'O.P. previo conferimento di un mandato oppure
2. con l'assistenza di un **Libero Professionista**¹ (ai sensi della DGR 1487/2009 e ss.mm.ii.), munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione, in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Le domande di aiuto, così come rilasciate dal sistema, devono essere presentate dal soggetto richiedente, in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo articolo 13, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BUR²**, in unica copia, alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Zootecnica Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni, Via Vincenzo Verrastro n.10 - 85100 Potenza, con la seguente modalità:

- a mezzo posta raccomandata A/R, o altro strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e comunque farà fede il timbro dell'Ufficio postale/altro Soggetto accettante, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura "P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - MISURA 114 – Bando per la presentazione delle domande di aiuto per ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"; - **NON APRIRE** -

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La domanda costituisce automaticamente autorizzazione alla gestione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

L'inosservanza delle modalità di spedizione che precedono determinerà la non ricevibilità delle domande.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

¹ Per i Liberi Professionisti che si abilitano per la prima volta, al fine di evitare criticità operative, le procedure di accreditamento saranno sospese venti giorni prima della data di scadenza del Bando.

² Le domande di aiuto rilasciate sul SIAN il 60° giorno dovranno essere spedite entro i 3 giorni successivi seguendo le stesse modalità; anche in questo caso farà fede il timbro postale dell'Ufficio Postale/Soggetto accettante.

Bando Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"

Art. 13 – Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda di aiuto generata dal portale SIAN debitamente sottoscritta dal beneficiario;
2. Modulo di partecipazione debitamente sottoscritto dal beneficiario (Allegato C);
3. Fotocopia leggibile di un documento di identità con firma leggibile in calce;
4. Protocollo di consulenza (Allegato A), debitamente sottoscritto dal beneficiario e dal rappresentante legale dell'Organismo di Consulenza, attestante principalmente:
 - a) il pacchetto di consulenza richiesto e i relativi campi di intervento
 - b) l'organismo prescelto
 - c) i tempi di attuazione.

Art. 14 – Criteri di selezione

Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati (requisiti soggettivi del richiedente e requisiti oggettivi dell'azienda) ed attribuibile all'istanza sarà pari al prodotto tra il "peso" del parametro ed un coefficiente predefinito il cui valore compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. Tale valore è direttamente attribuibile sulla base di requisiti oggettivamente ricavabili dalla documentazione allegata alla istanza di finanziamento.

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale di merito, il punteggio totale assegnato a ciascuna istanza di finanziamento positivamente valutata, sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei fattori di valutazione considerati, fino al massimo di 100 punti.

Il finanziamento sarà concesso secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle domande presentate dal beneficiario più giovane³.

Tabella 1 – PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE

FATTORI DI VALUTAZIONE		PARAMETRI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
Descrizione	Peso A	Indicazione	Valore B	C = A x B
<i>a) requisiti soggettivi del richiedente</i>				
IAP ⁴	15	SI	1	
		NO	0,5	
Giovani imprenditori ⁵	10	SI	1	
		NO	0,5	

³ Nel caso di ditta individuale si considera la minore età del titolare; nel caso di società di persone si considera l'età media dei soci; nel caso di società di capitale e società cooperativa si considera l'età media dei soci amministratori.

⁴ Il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) con requisiti IAP, ai sensi del D.Lgs n. 99/2004 e s.m.i. e del D.Lgs 101/2005.

Nel caso di società la qualifica di IAP deve essere detenuta dal rappresentante legale della stessa.

⁵ Per giovani imprenditori si intendono gli imprenditori con età < 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di società di persone si considera l'età media dei soci

Bando Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"

Impresa condotta da donna ⁶	10	SI	1	
		NO	0,5	
Subtotale a)	35			
b) requisiti oggettivi dell'azienda				
Localizzazione dell'azienda in ZVN	35	SI	1	
		NO	0	
Tipologia di pacchetto di consulenza	30	A) base	0,5	
		B) completo	1	
Subtotale b)	65			

Art. 15 – motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le domande che:

- non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6
- non presentano la domanda secondo le modalità ed i termini fissati all'articolo 12

Art. 16 – Istruttoria valutazione e selezione delle domande di aiuto

Il processo di istruttoria, valutazione e selezione è a cura del Responsabile di Misura, nel rispetto delle disposizioni definite nelle procedure attuative delle misure di investimento di cui alla DGR 519 del 12/04/2011, pubblicata sul BUR n. 11 del 16/03/2011 e consultabile sul sito www.basilicatapsr.it nella sezione documenti ufficiali.

Il processo di istruttoria si conclude con la definizione dei seguenti elenchi provvisori per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale:

- Elenco delle domande di aiuto presentate;
- Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili;
- Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
- Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

E' possibile presentare su richiesta del Responsabile di Misura documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 241/1990.

Art. 17 – Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

La Giunta regionale approva le graduatorie riferite al Bando di Misura, che saranno pubblicate con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei Bandi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i soggetti proponenti non soddisfatti presentano **istanza di ricorso** nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

A seguito della presentazione dei ricorsi, ed entro 15 giorni dalla loro ricezione, il Responsabile di Misura li esamina, procedendo alla eventuale rettifica della precedente istruttoria.

Il Responsabile di Misura provvede alla chiusura definitiva dell'istruttoria, con la definizione dei nuovi elenchi che saranno approvati in via definitiva dalla Giunta regionale.

⁶ Nel caso di società almeno il 60% dei soci deve essere rappresentato da donne
Bando Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Responsabile di Misura provvede alle *comunicazioni* conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione del *provvedimento di concessione del contributo*, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario, che deve avvenire nei successivi **10 giorni** dalla data di ricezione.

Art. 18 – Impegni specifici collegati alla misura e vincoli

Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'art. 5 per servizi di consulenza erogati solo ed esclusivamente da parte degli organismi riconosciuti dalla Regione Basilicata, ed inseriti nell'elenco regionale degli Organismi di Consulenza, approvato con DGR n. 1078 del 21 giugno 2010.

Gli imprenditori agricoli e i detentori privati di aree forestali e boschive interessati a ricevere il servizio di consulenza dovranno optare per uno solo degli organismi riconosciuti ed inseriti nell'elenco regionale.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito "Protocollo di consulenza aziendale" da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza, che evidenzia il carattere di accordo preliminare del protocollo. Il protocollo diventerà giuridicamente valido a far data dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.

Il Protocollo di consulenza aziendale (Allegato A), va redatto in triplice copia e prevede, tra l'altro, il pacchetto di consulenza che viene richiesto, gli obiettivi operativi della consulenza, la tipologia delle prestazioni programmate, la modalità di pagamento del corrispettivo, i tempi di attuazione del servizio.

Il servizio di consulenza, deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

a) "Verifica d'ingresso per l'ottemperanza" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list iniziale) illustrativa della situazione iniziale dell'azienda interessata, in riferimento agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie;

b) Contatti "personali" o "in gruppo ristretto", durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti d'intervento definiti nel Protocollo di consulenza aziendale, al fine di conseguire gli obiettivi operativi previsti.

I contatti personali sono costituiti da: visite aziendali, visite di studio, colloqui personali svolti presso gli sportelli tecnici dell'organismo di consulenza, contatti telefonici o uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.).

I contatti in gruppo ristretto sono realizzati con un numero limitato di beneficiari, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi, e possono avvenire presso gli sportelli tecnici dell'organismo o presso l'azienda di uno dei beneficiari.

I contatti con il beneficiario devono essere almeno tre per azienda, ad eccezione delle verifiche intermedie.

c) Due "verifiche intermedie" in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi;

d) "Verifica finale sull'ottemperanza" sulla situazione della singola azienda interessata al termine della consulenza; la verifica deve essere eseguita presso l'azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo.

Al termine l'Organismo di Consulenza rilascerà un "rapporto finale di consulenza", firmato dal responsabile tecnico, riportante:

- i risultati in sintesi delle analisi svolte;
- la definizione di dettaglio degli interventi proposti relativamente al rispetto degli atti e delle norme sulla condizionalità e sulla sicurezza sul lavoro;

- i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche esigenze dell'azienda sia sui temi della gestione aziendale sia su altri eventuali tematismi, così come indicati nel protocollo di consulenza;

- gli obiettivi conseguiti;

- il numero e la data delle visite effettuate in azienda.

L'organismo di consulenza deve redigere, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti: data, modalità di ogni "contatto personale" (visita aziendale, colloqui personali, contatti telefonici, ecc.), nonché i contenuti della consulenza. La scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascun contatto, da parte del beneficiario e del tecnico interessato.

Una copia della scheda aziendale (Allegato B), durante il periodo dell'attività di consulenza, deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli effettuati dagli uffici competenti della Regione Basilicata.

La scheda aziendale in originale, completa e definitiva, sarà consegnata dall'organismo al beneficiario, insieme alla restante documentazione di cui all'art. 19 del presente bando, a conclusione dell'attività di consulenza.

In caso di cessione totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto totale o parziale ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la parte residua del servizio di consulenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 delle procedure attuative delle misure di investimento approvate con DGR n. 519 del 12/04/2011 e delle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli che sono disponibili e consultabili sul sito www.basilicatapsr.it.

Art. 19- Modalità di erogazione del contributo

Per ricevere il pagamento del contributo, il beneficiario dovrà presentare all'Organismo Pagatore, entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione dell'attività di consulenza la seguente documentazione:

1) domanda di pagamento, sottoscritta dal beneficiario stesso ed accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità;

2) copia dei giustificativi di spesa, fattura o documento fiscalmente valido, rilasciato dall'organismo erogatore del servizio di consulenza;

3) copia del documento di pagamento (bonifico bancario o postale, assegno circolare o bancario) con cui il beneficiario ha provveduto al pagamento della consulenza prestata.

La ricevuta del bonifico deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza cioè: il n. proprio di identificazione, la data di emissione, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce.

Il pagamento con assegno circolare o bancario è accettato purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

E' consentito, anche a fronte di un unico giustificativo di spesa, il pagamento in più tranches, purché ciascuna di esse sia documentata da un documento di pagamento contenente tutti gli elementi sopra menzionati e che consentano la riconducibilità del medesimo al giustificativo di spesa di riferimento. Sull'intera documentazione di spesa occorre apporre la dicitura: *"Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007- 2013, Fondo FEASR; Asse ____; Misura ____; Azione ____; Titolo dell'operazione:"*

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

4) rapporto finale di consulenza, completo della documentazione a corredo descritta all'art. 18. del presente bando, firmato dal responsabile tecnico dell'organismo di consulenza;

5) scheda aziendale (Allegato B) firmata congiuntamente dal beneficiario e dal consulente tecnico.

Nel solo caso in cui il beneficiario scelga il Pacchetto completo può richiedere all'Organismo di Consulenza, dopo i primi 6 mesi e nel caso in cui siano state completate le attività relative alla Condizionalità e Sicurezza sul lavoro, il rilascio della fattura relativa al Pacchetto base.

La fattura rilasciata dall'Organismo di Consulenza consente al beneficiario di richiedere all'Organismo Pagatore AGEA, il pagamento di un acconto (SAL), cioè il pagamento del contributo previsto per il pacchetto base, presentando opportuna domanda, corredata della documentazione amministrativa sopra indicata riferita al pacchetto di consulenza base.

Art. 20 – Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a fruire delle attività di consulenza secondo i termini previsti dal bando e fissati nel protocollo di consulenza, pena la revoca del contributo, tranne in caso di gravi e documentati motivi.

Prima dell'avvio delle attività, il beneficiario deve controfirmare il protocollo di consulenza (Allegato A) redatto con l'organismo prescelto.

Il beneficiario è tenuto a conservare in azienda una copia della scheda aziendale (Allegato B) che contenga traccia dei contatti, almeno delle visite dei consulenti presso la propria azienda; tale scheda sarà resa disponibile per gli eventuali controlli effettuati dalla Regione Basilicata.

Al termine del servizio di consulenza la scheda aziendale, in originale, completa di tutti i contatti e le visite aziendali, sarà consegnata dall'organismo di consulenza al beneficiario. Tale scheda va a sua volta allegata alla documentazione specificata all'articolo 19, e consegnata, a mezzo raccomandata A/R, all'Organismo pagatore per il saldo del contributo previsto.

Il Beneficiario è tenuto altresì a rispettare:

- l'obbligo di presentazione delle domande di pagamento;
- l'obbligo della conservazione di tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- l'obbligo di produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa, effettivamente sostenuta e quietanzata, relativa all'operazione finanziata;
- l'obbligo di apporre sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: *“Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007- 2013, Fondo FEASR; Asse ____; Misura ____; Azione ____; Titolo dell'operazione:*
- l'obbligo di comunicare al Responsabile di Misura con raccomandata A/R l'inizio (entro 15 giorni dalla data di avvio) e la fine (entro 15 giorni dalla data di conclusione) dell'intervento di consulenza;
- l'obbligo di restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;

Il beneficiario è tenuto a fornire, alla Regione Basilicata e/o suoi incaricati, tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

Qualora, per cause di forza maggiore ed imprevedibili, l'Organismo cessi l'attività di consulenza, il beneficiario dovrà sostituirlo entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Regione Basilicata. Successivamente al termine di 60

giorni dall'approvazione della graduatoria non è consentita in alcun caso la richiesta di sostituzione dell'Organismo di consulenza ed il contributo è revocato.

Art. 21 – Obblighi dell'Organismo di Consulenza

L'Organismo erogatore del servizio di consulenza è tenuto:

- ad iniziare e concludere il servizio di consulenza entro i termini previsti dal bando e fissati nel protocollo di consulenza;
- ad avviare e svolgere il servizio di consulenza secondo i contenuti e le modalità stabilite nel protocollo di consulenza. L'oggetto della consulenza, dichiarato nel protocollo è vincolante, sia nei confronti del beneficiario, che della Regione Basilicata;
- a firmare, congiuntamente al beneficiario, il protocollo di consulenza;
- a registrare ogni contatto con il beneficiario nella scheda aziendale;
- a rilasciare, al termine del servizio prestato, il rapporto finale di consulenza, firmato esclusivamente dal responsabile tecnico, riportante i contenuti e le attività del servizio erogato così come esplicitati nell'articolo 12 del presente bando;
- a consegnare, al termine dell'attività, la scheda aziendale in originale completa e definitiva al beneficiario ai fini della rendicontazione;
- a rilasciare, contestualmente, un documento fiscalmente valido comprovante la spesa relativa al servizio erogato;
- a registrare in archivi informatizzati (banche dati) le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura nei tempi e nei modi che verranno successivamente comunicati dalla Regione;
- garantire la riservatezza delle informazioni acquisite, durante lo svolgimento del servizio; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività.

In caso di mancato assolvimento a quanto sopra indicato, per l'organismo inadempiente potrà essere avviato un procedimento di revoca del riconoscimento regionale, con conseguente successiva cancellazione dall'Elenco regionale degli organismi di consulenza.

L'organismo è tenuto altresì ad apporre il logo dell'Unione Europea su tutto il materiale informativo e divulgativo che sarà utilizzato durante l'attività di consulenza.

Qualora l'organismo di consulenza viene escluso dall'elenco regionale è tenuto a portare a termine i contratti di consulenza già registrati ed avviati, e non può stipularne di nuovi.

Art. 22 - Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande di pagamento dovranno garantire la corretta attuazione dell'intervento di consulenza. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore con il Manuale delle procedure e dei controlli.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 23 - Varianti e proroghe

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali del progetto ammesso.

Per revisione e/o variante sostanziale si intende ogni modifica dello stesso che produrrebbe una variazione del punteggio attribuito nel corso della sua valutazione, secondo i criteri di selezione di cui all'Art. 14 del Bando di Misura.

Sono ammissibili, invece, le revisioni e/o varianti progettuali che non producono tale variazione.

Ogni richiesta di revisione e/o variante negli obiettivi e nei contenuti della consulenza deve essere preventivamente comunicata al Responsabile di Misura (ed inoltrata per conoscenza all'Organismo pagatore) e da questi autorizzata con proprio provvedimento dandone comunicazione al Beneficiario e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

La richiesta dovrà essere corredata dal protocollo di consulenza modificato e da relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare all'intervento di consulenza approvato.

Possono essere concesse varianti a condizione che, i nuovi interventi di consulenza conservino la loro funzionalità complessiva e siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

I nuovi interventi di consulenza previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La

realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate alla variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

In linea generale, gli interventi di consulenza devono essere avviati ed ultimati entro la data indicata nei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto.

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) **in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito**, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura e per conoscenza all'O.P. che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del Responsabile di Misura, non può prevedere una durata superiore al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico.

Art. 24- Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di *controllo in loco*, o di *controlli ex post*, dovessero essere rilevate **spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** ai contributi concessi, fino all'**esclusione** dagli stessi, e, se del caso, **sanzioni**, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 25 - Recesso dagli impegni, rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali così come previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli AGEA

Art. 26 Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte**;

b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale**;

c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate**;

d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:

o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa:

o certificato rilasciato da autorità pubbliche;

e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da denuncia alle forze dell'ordine**;

f. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia**:-

g. **fitopatie** che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, **comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente**.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 2 del Reg. CE n. 963/03.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore di cui ai precedenti lettera a)

Decesso del beneficiario, e lettera b) **Incapacità professionale di lunga durata**, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a

condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 27 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni. Il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Art. 28 – Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al presente bando saranno pubblicati sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it), e sul sito web di ARBEA (www.arbea.basilicata.it).

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura SREM, aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono 0971.668735 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, in particolare alle Procedure attuative delle Misure di Investimento di cui alla DGR n. 519/2011, che fanno parte integrale e sostanziale del presente Bando.

Art. 30– Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Art. 31- Allegati

Gli allegati di cui al presente bando sono:

- 1- Allegato A: protocollo di consulenza aziendale
- 2- Allegato B: scheda aziendale
- 3- Allegato C: modulo di partecipazione

EVENTUALE DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA	LOGO DI
---	------------

PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE

Premessa

La misura 114 del PSR 2007-2013 prevede l'erogazione di contributi agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale, ai sensi dell'art. 24 (a e b) del Reg. CE n. 1698/2005.

Il servizio di consulenza aziendale è finalizzato a favorire il rispetto delle norme e delle altre prescrizioni, di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato II (criteri di gestione obbligatori) e all'articolo 6 dell'allegato III (buone condizioni agronomiche ed ambientali) del Reg. (CE) n. 73/2009, che vengono riassunte nel concetto di "condizionalità", nonché a diffondere la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto a questi campi di attività potranno essere erogati servizi più articolati in grado di favorire ulteriori livelli di miglioramento e sviluppo globale delle imprese ("miglioramento globale"), nonché di orientare gli operatori forestali nel rispetto delle norme e prescrizioni di varia natura nel campo silvo-ambientale (baseline forestale).

Obiettivi

Per fornire un valido supporto a tutti i produttori agricoli e poter rispondere concretamente ad eventuali controlli tendenti a verificare il rispetto della "condizionalità", (*denominazione dell'Organismo di Consulenza*)

riconosciuto dalla Regione Basilicata e presente nell'elenco regionale propone un servizio di consulenza finalizzata al rispetto di tutti gli "ATTI" e le "NORME" sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro, previste dalla normativa a carico delle aziende agricole.

Il servizio di consulenza, oltre alla verifica del rispetto delle norme obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro, è finalizzato ad individuare e proporre miglioramenti nell'applicazione di sistemi produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di rispetto dell'ambiente, della sanità pubblica e del benessere degli animali.

Per i temi di consulenza elencati sono previsti due pacchetti di servizi:

A) pacchetto base norme obbligatorie (CGO + BCAA + SL)

B) pacchetto completo: norme obbligatorie e consulenza per il miglioramento e lo sviluppo globale dell'impresa (CGO + BCAA + SL + MG) e, secondo i casi, la baseline forestale (BF).

Ciascun pacchetto è definito da standard operativi individuati dalla Regione, che correla la complessità dei servizi di consulenza offerti all'entità dell'aiuto.

60

Prestazioni minime di consulenza aziendale programmate:

a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list iniziale) illustrativa della situazione iniziale dell'azienda interessata, in riferimento agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie;

b) Contatti "personali" o "in gruppo ristretto", durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti d'intervento definiti nel Protocollo di consulenza aziendale, al fine di conseguire gli obiettivi operativi previsti.

I contatti personali sono costituiti da: visite aziendali, visite di studio, colloqui personali svolti presso gli sportelli tecnici dell'Organismo di Consulenza, contatti telefonici o uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.).

I contatti in gruppo ristretto sono realizzati con un numero limitato di beneficiari, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi, e possono avvenire presso gli sportelli tecnici dell'organismo o presso l'azienda di uno dei beneficiari.

I contatti con il beneficiario devono essere almeno due per azienda, ad eccezione delle verifiche intermedie.

c) Due "verifiche intermedie" in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi;

d) "Verifica finale" sulla situazione della singola azienda interessata al termine della consulenza: la verifica deve essere eseguita presso l'azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo.

Al termine l'organismo di consulenza rilascerà un "rapporto finale di consulenza", firmato dal responsabile tecnico, riportante:

- la verifica iniziale della situazione aziendale;
- la definizione di dettaglio degli interventi necessari al supporto ed al rispetto degli atti e delle norme della condizionalità e della sicurezza sul lavoro;
- i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche esigenze dell'azienda;
- gli obiettivi conseguiti;
- il numero e la data delle visite effettuate in azienda.

Preso atto di quanto sopra, con il presente protocollo, redatto fra:

(cognome e nome) _____ nato/a _____
_____ prov. _____ il ____/____/____ residente a _____
_____ prov. _____ via _____
_____ n. _____ rappresentante legale dell'organismo di consulenza
(denominazione) _____ con _____ sede legale
a _____
prov. _____ via _____ n. _____ e sede operativa
a _____ prov. _____ via _____
_____ n. _____

e

(cognome e nome) _____ nato/a _____ prov. _____ il
____/____/____ residente a _____ prov. _____ via _____
_____ n. _____ titolare/ rapp. legale
dell'Azienda Agricola _____ con Sede Legale a _____

_____ prov. _____ via
_____ n. _____ P. Iva _____ Iscritta
Reg. Imprese CCIAA di _____ n. _____ CUAA:

Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, le parti convengono quanto segue:

- a) L'Organismo (*denominazione*) _____ si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale descritte nel presente protocollo;
- b) L'azienda si impegna a mettere a disposizione del personale dell'Organismo (*denominazione*) _____ tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
- c) L'azienda richiede il pacchetto di consulenza (*base(A) o completo(B)*) _____ che avrà decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- d) L'azienda che si avvarrà del pacchetto completo, potrà richiedere consulenze anche sui seguenti aspetti:

- ☐ introduzione di tecniche innovative di produzione;
- ☐ corretto utilizzo dei fattori della produzione;
- ☐ risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- ☐ gestione delle risorse idriche;
- ☐ tutela della biodiversità;
- ☐ indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
- ☐ integrazione di reddito da produzione di beni e servizi non agricoli;
- ☐ programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi selvicolturali;
- ☐ applicazione di nuove normative;
- ☐ introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali;
- ☐ altri (*specificare*) _____

☐ altri (da Progettazione integrata - PIF) _____

- e) Il costo per l'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente Protocollo, è pari a euro _____.
- f) Il/I pagamento/i sarà/saranno effettuato/i tramite bonifico _____ (*bancario o postale*) ovvero assegno _____ (*circolare o bancario*).
- g) L'Organismo (*denominazione*) _____ si impegna ad emettere al beneficiario, al termine del servizio prestato, la/le Fattura/e o nota/e di addebito dei servizi di consulenza resi.
- h) L'Organismo si impegna altresì a rilasciare un rapporto finale/intermedio di consulenza, firmato esclusivamente dal responsabile tecnico, riportante i contenuti e i risultati del servizio erogato, così come esplicitati nell'art. 18 del bando.
- i) La data e la natura delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate nella scheda aziendale di cui all'Allegato B del bando.
- j) La scheda aziendale tenuta dall'Organismo di Consulenza, in originale, completa e definitiva, sarà consegnata dall'Organismo di Consulenza al beneficiario a conclusione dell'attività di consulenza, assieme alla restante documentazione.

- k) La scheda aziendale, così come definita al precedente punto, assieme alla restante documentazione specificata nel bando, sarà consegnata dal beneficiario all'Organismo Pagatore per la domanda di pagamento.
- l) L'azienda è a conoscenza del fatto che l'Organismo (denominazione) _____ è obbligato a dare alle autorità competenti le informazioni previste dall'art. 12 del Reg. CE 73/2009.
- m) L'utente autorizza l'Organismo (denominazione) _____, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, ad utilizzare i dati aziendali relativi alla presente attività esclusivamente ai fini delle conseguenti elaborazioni statistiche ed eventuali monitoraggi.
- n) Il presente protocollo d'intesa tra le parti è valido salvo buon fine dell'istanza di cui al bando del PSR Basilicata 2007-2013 – Misura 114 – "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"
- o) Per quanto non riportato nel presente protocollo si rimanda al bando del PSR Basilicata 2007-2013 – Misura 114 – "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"

Luogo e data _____ / _____ / _____

Rappresentante legale
dell'Organismo di Consulenza

Rappresentante legale
dell'azienda agricola

(Firma e timbro¹ leggibili)

(Firma e timbro² leggibili)

¹ La firma è obbligatoria, il timbro è da inserire solo se disponibile.

² La firma è obbligatoria, il timbro è da inserire solo se disponibile.

Bando misura 114 – "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"

SCHEDA AZIENDALE

Data	Modalità contatti (1)	Contenuti della consulenza (2)	Note (3)	Firma Tecnico/i consulente	Firma dell'imprenditore agricolo

La compilazione è a carico del Soggetto erogatore del servizio di consulenza.

(1) indicare se: visita aziendale, colloqui personali presso gli sportelli tecnici dell'organismo di consulenza, contatti telefonici o a mezzo di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, fax, ecc.); contatti in "gruppo ristretto";

(2) indicare i temi di consulenza affrontati e, nel caso, anche gli specifici atti/norme afferenti la condizionalità oggetto di verifica/approfondimento;

(3) indicare gli aspetti particolari che sono stati oggetto di trattazione e le eventuali soluzioni/suggerimenti prospettati dal consulente.

La firma dell'agricoltore deve essere apposta in occasione delle visite aziendali. Per le altre modalità di contatto è sufficiente la registrazione e la firma da parte del tecnico consulente.

N.B. L'originale della presente scheda, opportunamente compilata, sarà consegnata al Beneficiario al termine della consulenza.

16

MODULO DI PARTECIPAZIONE

**Spett. le Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura SREM
Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione
delle Produzioni**

c.a. Responsabile della Misura 114

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome) _____, nato a _____, prov. di _____ (indicare luogo di nascita) in data _____ (indicare la propria data di nascita nel formato gg/mm/aaaa) e residente a _____, prov. di _____ alla Via/Pza/Cda _____ n. _____ (indicare il proprio indirizzo di residenza), C.F. _____ in qualità di titolare/rappresentante legale (cancellare l'opzione che non interessa) della ditta _____ (indicare la ragione sociale della ditta)

CHIEDE

di partecipare al Bando relativo alla Misura 114 del PSR Basilicata 2007-2013 approvato con DGR N. _____ del _____ e, a tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

- Di essere il titolare/rappresentante legale (cancellare l'opzione che non interessa) di una impresa agricola/forestale (cancellare l'opzione che non interessa):

☐ Singola

☐ Associata

Nel caso di impresa agricola/forestale **singola**

- Di essere un giovane imprenditore SI ☐ NO ☐;
- Di essere donna SI ☐ NO ☐;
- Che le superfici aziendali agricole boschive o forestali sono localizzate prevalentemente in ZVN SI ☐ NO ☐;

10

- Che le superfici aziendali, agricole boschive o forestali, sono ubicate prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata;
- Di essere un soggetto affidabile secondo quanto disposto dall'art. 24 lett. e) del Reg. CE 65/2011 e dalla DGR 519/2011 e quindi che a suo carico NON è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei programmi comunitari regionali a partire dal 2000;
- Di aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/1999 prima della compilazione della domanda, presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) _____ accreditato da AGEA, previo conferimento di esplicito mandato, oppure presso l'Organismo Pagatore e di averlo validato prima della compilazione della domanda di aiuto;
- Di aver compilato la domanda di aiuto in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN;
- Che le informazioni contenute nella Scheda Progetto corrispondono al vero.

Luogo e data

***Il Titolare/Rappresentante legale
(Firma e timbro¹ leggibili)***

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Luogo e data

***Il Titolare/Rappresentante legale
(Firma e timbro² leggibili)***

Nel caso di impresa agricola/forestale associata

- Che l'età media dei soci è inferiore ai 40 anni SI ☐ NO ☐;
- Che almeno il 60% dei soci è rappresentato da donne SI ☐ NO ☐;
- Che le superfici aziendali agricole boschive o forestali sono localizzate prevalentemente in ZVN SI ☐ NO ☐;
- Che le superfici aziendali, agricole boschive o forestali, sono ubicate prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata;

¹ La firma è obbligatoria, il timbro è da inserire solo se disponibile.

² La firma è obbligatoria, il timbro è da inserire solo se disponibile.

60

- Di essere un soggetto affidabile secondo quanto disposto dall'art. 24 lett. e) del Reg. CE 65/2011 e dalla DGR 519/2011 e quindi che a suo carico NON è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei programmi comunitari regionali a partire dal 2000;
- Di aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/1999 prima della compilazione della domanda, presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) _____ accreditato da AGEA, previo conferimento di esplicito mandato, oppure presso l'Organismo Pagatore e di averlo validato prima della compilazione della domanda di aiuto;
- Di aver compilato la domanda di aiuto in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN;
- Che le informazioni contenute nella Scheda Progetto corrispondono al vero.

Luogo e data

***Il Titolare/Rappresentante legale
(Firma e timbro³ leggibili)***

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Luogo e data

***Il Titolare/Rappresentante legale
(Firma e timbro⁴ leggibili)***

³ La firma è obbligatoria, il timbro è da inserire solo se disponibile.

⁴ La firma è obbligatoria, il timbro è da inserire solo se disponibile.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 6 - 7.11
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo